

Civile Ord. Sez. 2 Num. 16017 Anno 2026
Presidente: TEDESCO GIUSEPPE
Relatore: TRAPUZZANO CESARE
Data pubblicazione: 25/05/2026

R.G.N. 28455/22

C.C. 3/3/2026

Sanzioni
amministrative

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28455/2022) proposto da:

FI Ornello, rappresentato e difeso dall'Avv.

- ricorrente -

contro

ROMA Capitale, in persona del Sindaco *pro - tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avv. con domicilio
eletto presso gli uffici della sua Avvocatura;

- controricorrente -

e

ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del suo
legale rappresentante *pro - tempore*, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici è elettivamente
domiciliata *ex lege*, ai soli fini della partecipazione all'eventuale
udienza di discussione;

- resistente -

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7816/2022,
pubblicata il 19 maggio 2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

FATTI DI CAUSA

Si costituivano in giudizio l'ente impositore Roma Capitale e l'ente riscossore Agenzia delle Entrate Riscossione, i quali chiedevano che l'opposizione fosse disattesa.

In particolare, l'ente di riscossione depositava in giudizio la cartella esattoriale con la relata di notifica e, in ordine all'eccezione di prescrizione, ne deduceva l'interruzione, in ragione delle intimazioni di pagamento notificate, come da relate di notifica che si producevano.

Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 2317/2021, depositata il 1° febbraio 2021, rigettava l'opposizione in ragione della notifica dei due atti interruttivi prodotti.

2.- Proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure Ornello Francescangeli, lamentando che il concessionario aveva ommesso di fornire la prova della notifica degli atti interruttivi nel termine di prescrizione.

Si costituivano nel giudizio d'impugnazione Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, le quali instavano per il rigetto dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'impugnazione e, per l'effetto, confermava la pronuncia appellata.

A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede: *a)* che correttamente il giudice di primo grado aveva disatteso l'opposizione, poiché la cartella di pagamento era stata notificata nell'anno 2013 mentre le due successive intimazioni di pagamento avevano interrotto il termine prescrizionale; *b)* che, segnatamente, la cartella di pagamento era stata notificata a mezzo posta il 23 gennaio 2013, con atto ricevuto da familiare convivente, e che le successive intimazioni di pagamento erano state notificate a mezzo posta rispettivamente il 12 maggio 2016 (atto ricevuto dalla zia) e il 15 gennaio 2018 (atto ricevuto dal coniuge); *c)* che, per l'effetto, il termine di prescrizione quinquennale – al momento dell'interrogazione dell'estratto di ruolo – non era ancora maturato.

3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, Ornello F .

Ha resistito, con controricorso, Roma Capitale.

L'Ader – Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.– Con l'unico motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2943, 2948 e 2967 c.c., per avere il Tribunale ritenuto che la mera produzione di ricevute di ritorno a/r fosse efficace ai fini di dimostrare la riferibilità delle stesse al credito indicato dalla cartella esattoriale oggetto di contestazione.

Osserva l'istante che erroneamente – sulla base di una mera supposizione svincolata dagli elementi probatori disponibili – le relate allegate agli atti del giudizio di primo grado sarebbero state collegate ad intimazioni di pagamento, a loro volta collegabili alla cartella contestata, sebbene i documenti notificati in data 12 maggio 2016 e 15 gennaio 2018 si riferissero ad atti contraddistinti rispettivamente dai numeri di repertorio 09720169013122961000 e 09720179065353057000, diversi dal numero della cartella, e senza che fosse stato depositato il contenuto degli atti notificati, spettando al riscossore l'onere di dimostrare che tali relate attenessero agli atti interruttivi della prescrizione del credito, come eccepita dall'opponente.

1.1.– Il motivo è infondato.

Infatti, in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della

raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6251 del 09/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 964 del 15/01/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 34765 del 12/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 237 del 12/01/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019; Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018).

Ora, a fronte della prova della notifica degli avvisi di accertamento il 12 maggio 2016 e il 15 gennaio 2018, sarebbe stato onere del destinatario della notifica dimostrare che tali notificazioni non riguardassero le intimazioni di pagamento della somma di cui alla cartella esattoriale contestata.

Prova che nella fattispecie è difettata.

2.- In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei soli confronti di Roma Capitale, poiché l'Ader si è costituita ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Nulla a provvedere sulle spese nei confronti della resistente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 3 marzo 2026.

Il Presidente

Giuseppe Tedesco